

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

## GIUSTIZIA (2ª)

VENERDÌ 7 MAGGIO 1965

*Presidenza del Presidente*  
SCHIETROMA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.*

*La seduta ha inizio alle ore 11.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove norme in tema di revisione delle sentenze penali » (1073), d'iniziativa del deputato Zappa, approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione ed approvazione).

Il presidente Schietroma ricorda anzitutto che, accogliendo la richiesta formulata ieri dalla Commissione, il Presidente del Senato ha assegnato il provvedimento alla Commissione stessa in sede deliberante.

Quindi il senatore Monni riferisce sul disegno di legge, precisando che esso tende sostanzialmente ad evitare che una sentenza di condanna per fatti non avvenuti possa avere conseguenze ingiuste e dannose; l'oratore prospetta tuttavia l'opportunità di non allargare in modo eccessivo l'istituto della revisione e propone infine che la discussione si svolga analiticamente sulle singole disposizioni del disegno di legge.

Il sottosegretario Misasi afferma che il disegno di legge merita di essere accolto, non solo per chiudere un recente, clamoroso

caso giudiziario, ma anche perchè il progetto stesso è concepito nello spirito della progettata riforma del Codice di procedura penale, di cui costituisce un'anticipazione, al fine di una migliore tutela dell'innocente. Circa la preoccupazione, prospettata dal relatore, di un allargamento eccessivo dell'istituto della revisione, il rappresentante del Governo sostiene che le norme in discussione sono confortate da precedenti italiani e dalla legislazione vigente in numerosi Paesi esteri; conclude sostenendo la opportunità di confermare il testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo un breve intervento del Presidente, prende la parola il senatore Pafundi, il quale manifesta numerose perplessità circa il punto 3) della nuova formulazione proposta nel disegno di legge per l'articolo 554 del Codice di procedura penale; l'oratore ritiene che con tale norma si allarghi eccessivamente l'istituto della revisione, che è per sua natura eccezionale, e conclude affermando che il clamoroso caso giudiziario dal quale il provvedimento ha tratto lo spunto poteva essere risolto sulla base delle vigenti disposizioni.

Il senatore Maris, d'accordo con questa ultima osservazione del senatore Pafundi, sostiene che l'urgenza del caso non deve impedire alla Commissione un meditato esame della delicata questione; propone poi un emendamento tendente ad equiparare al caso dell'omicidio (sotto il profilo della revisione) tutti gli altri reati di diversa definizione giuridica e di minor gravità.

Il senatore Nicoletti, pur dichiarando di comprendere le preoccupazioni del senatore Pafundi, afferma la prevalente esigenza di tutelare l'innocente, e sostiene che il disegno di legge contiene sufficienti garanzie per evitare indebiti allargamenti dell'istituto della revisione; l'oratore, pertanto, si dichiara contrario all'emendamento del senatore Maris e favorevole al mantenimento dell'attuale testo del disegno di legge.

Il senatore Azara sostiene che è necessario evitare di scardinare l'efficacia del giudicato e si pronunzia quindi contro la modificazione proposta dal senatore Maris e a favore del testo della Camera.

Il senatore Alessi concorda invece con le osservazioni del senatore Maris e, dopo avere sostenuto che il giudicato penale ha natura sostanzialmente diversa dal giudicato civile, propone anch'egli un emendamento al punto 1) del nuovo testo dell'articolo 554.

Il senatore Ajroldi, non concordando con il senatore Alessi sulla distinzione fra giudicato civile e giudicato penale, si dichiara favorevole al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Poët dichiara che voterà a favore dell'attuale testo del provvedimento, poichè concorda con le osservazioni del rappresentante del Governo e dei senatori Nicoletti ed Azara; a suo avviso, l'esigenza prospettata dal senatore Maris, anche se non priva di una sua logica rigorosa, non può rientrare nell'attuale situazione mentre può essere più ampiamente esaminata in sede di riforma generale del Codice di procedura penale.

Dopo brevi interventi dei senatori Agrimi e Pinna, il relatore Monni si dichiara pronto ad approvare il disegno di legge nella sua attuale formulazione, ma ribadisce nel contempo le sue preoccupazioni per l'allargamento — che reputa eccessivo — dell'istituto della revisione; esprime poi il voto che nella riforma organica del Codice di procedura penale la disposizione contenuta nel punto 3) del nuovo testo dell'articolo 554 non venga accolta.

Il sottosegretario Misasi dichiara di non concordare con le preoccupazioni del senatore Monni e ribadisce che l'innocenza dell'imputato è il bene essenziale da tutelare nel procedimento penale. Ad avviso dell'ora-

tore l'esigenza prospettata dai senatori Alessi e Maris, se accolta, dovrebbe portare logicamente all'ammissione della *reformatio in peius*, la quale, invece, dev'essere assolutamente respinta. Il disegno di legge in discussione, mantenendo la possibilità di revisione in tutti i casi di innocenza, ha considerato — per la sua rilevanza particolare — il caso di omicidio come eccezione all'intangibilità del giudicato. Il rappresentante del Governo conclude il suo intervento sostenendo che la scelta summenzionata segue una via di mezzo realistica ed accettabile, e — dopo avere ricordato che alla Camera il provvedimento è stato approvato all'unanimità — invita la Commissione a volerlo accogliere nel suo testo attuale.

Vengono quindi messi ai voti e respinti gli emendamenti proposti dai senatori Maris ed Alessi; dopo di che la Commissione approva il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)

VENERDÌ 7 MAGGIO 1965

*Presidenza del Presidente*

BERTONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Athos Valsecchi.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,45.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazione di alcune norme del titolo XI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » (787), approvato dalla Camera dei deputati.  
(Seguito della discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Salerno, riassume brevemente le considerazioni già svolte in una precedente seduta sul disegno di legge (col quale vengono aggravate le sanzioni per omessa od incompleta dichiarazione di redditi prodotti all'estero). Dopo un breve intervento del senatore Gigliotti (il quale, pur

confermandò le perplessità a suo tempo espresse, annuncia il voto favorevole dei senatori comunisti), la Commissione approva il disegno di legge senza modificazioni.

« **Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali** » (907).

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Cuzari, illustra brevemente le finalità del provvedimento, inteso ad evitare che i sottufficiali della Guardia di finanza, che frequentano i corsi dell'Accademia dello stesso Corpo, vedano diminuita la loro retribuzione. Il relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge, pur formulando una riserva sulla norma dell'articolo 4, che prevede l'efficacia retroattiva del provvedimento a decorrere dal 1° ottobre 1963.

Dopo una osservazione del presidente Bertone in merito alla copertura finanziaria ed un chiarimento fornito in proposito dal sottosegretario Valsecchi, la Commissione approva i primi tre articoli del disegno di legge.

All'articolo 4 il senatore Pirastu propone che il termine di decorrenza sopra ricordato sia spostato al 1° ottobre 1964; tale proposta è accolta dalla Commissione, con l'assenso del sottosegretario Valsecchi. Sono quindi approvati l'articolo 4 ed il disegno di legge nel suo complesso.

« **Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza** » (844), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Riferisce brevemente il senatore Banfi, raccomandando l'approvazione del disegno di legge, il quale colma una lacuna legislativa, che poneva in condizioni di svantaggio gli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza.

Il sottosegretario Valsecchi propone un emendamento al testo dell'articolo unico, consistente nel modificare il riferimento legislativo ivi contenuto. Dopo una breve dichiarazione favorevole del senatore Gigliotti, il disegno di legge è approvato con la modificazione suggerita dal rappresentante del Governo.

« **Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia da persone residenti all'estero** » (976), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Data la temporanea assenza del relatore, senatore Terenzio Magliano, riferisce brevemente il senatore Salerno, indicando gl'inconvenienti cui dà luogo per le ditte italiane produttrici di autoveicoli la prassi attualmente seguita nella vendita di autoveicoli a persone residenti all'estero. Il senatore Salerno conclude la sua esposizione raccomandando l'approvazione del provvedimento. Alle sue considerazioni si associa il rappresentante del Governo, dopo di che la Commissione approva il disegno di legge senza modificazioni.

« **Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato** » (805), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Col consenso del relatore, senatore Terenzio Magliano, il sottosegretario Valsecchi dà schiarimenti intorno al disegno di legge, che si propone di adeguare le retribuzioni spettanti ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a quanto è stato fatto per le retribuzioni di altri lavoratori, dipendenti da imprese appaltatrici di servizi delle Amministrazioni delle poste e delle ferrovie.

Dopo brevi interventi dei senatori Gigliotti, Pirastu e Banfi (che chiedono ulteriori notizie), il presidente Bertone solleva il problema della copertura della spesa derivante dal disegno di legge, in quanto, nel testo in esame, si fa riferimento all'esercizio finanziario 1963-64, durante il quale il progetto stesso è stato presentato al Parlamento. Premesso che il problema ha carattere generale, dato che la Commissione si trova spesso ad esaminare provvedimenti la cui copertura finanziaria è assicurata mediante fondi stanziati in esercizi già chiusi, il Presidente ricorda la soluzione che ad un analogo problema venne data con la legge 27 febbraio 1955, n. 64, ed auspica che la Commissione, a breve scadenza, possa dedicare una seduta al problema, per giungere a soluzioni organiche e definitive.

Il senatore Pirastu, constatata l'esistenza di numerosi dubbi, propone di rinviare ad altra seduta la votazione del disegno di legge, affinché il relatore possa approfondire i motivi che hanno suggerito l'esclusione dal provvedimento del personale addetto ai servizi di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e l'introduzione della norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1, che sembra contraddire ai principi generali che disciplinano l'impiego privato. La Commissione aderisce a tale proposta.

« **Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio** » (264-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Discussione ed approvazione).

In sostituzione del senatore Bonacina, riferisce il senatore Banfi, illustrando la modificazione apportata dalla Camera dei deputati al testo precedentemente approvato dal Senato. Quindi, senza discussione, il disegno di legge è approvato nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In merito al disegno di legge n. 894 — recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti — il Presidente informa che nel pomeriggio di ieri si è svolta una riunione ristretta alla quale hanno partecipato rappresentanti dei vari Gruppi; in tale riunione è stato concordato un breve rinvio della discussione del provvedimento, per consentire l'esame di nuovi dati comunicati da funzionari del Ministero del tesoro.

*La seduta termina alle ore 11.*

### AGRICOLTURA (8<sup>a</sup>)

VENERDÌ 7 MAGGIO 1965

*Presidenza del Presidente  
DI ROCCO*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cattani.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,50.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

« **Estensione agli atti relativi alle coltivazioni di tabacco a manifesto delle norme in materia di tasse stabilite per gli atti stipulati dallo Stato** » (348), d'iniziativa dei senatori Romano e Caponi.

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione).

Riferisce sul disegno di legge il senatore Bolettieri e la Commissione — accogliendo la sua proposta — decide di esprimere un parere senza osservazioni per la parte di propria competenza.

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino** » (1143), approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Baracco dà lettura di uno schema di parere favorevole, da lui redatto: in esso si rileva che il decreto-legge da convertire consente di realizzare un prezzo sufficientemente remunerativo per i vini di qualità inferiore che non trovano facile mercato, valorizza i vini di pregio e toglie dalla circolazione un prodotto che facilita le manipolazioni fraudolente. L'estensore del parere fa voti, però, affinché la materia delle agevolazioni fiscali temporanee formi oggetto di uno studio organico, unitario e completo, anche sulla scorta delle esperienze fatte in Paesi che sono all'avanguardia del progresso vitivinicolo.

Dopo interventi favorevoli dei senatori Carelli e Conte (il primo dei quali raccomanda la difesa dell'aceto di vino da parte dei nostri rappresentanti in seno alla Comunità europea), la Commissione approva il parere favorevole proposto dal senatore Baracco.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice** » (518-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Esame).

Il relatore, senatore Carelli, illustra le modificazioni apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati. Tali modificazioni si riferiscono agli articoli 1, 3, 4, 8, 11 (Titolo I — Provvedimenti per lo sviluppo

della proprietà coltivatrice), 12 (Titolo II — Interventi degli Enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice), 28, 30, 33 e 39 (Titolo III — Disposizioni finali). Il relatore conclude la sua esposizione pronunciandosi a favore dell'approvazione del testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo una dichiarazione di consenso fatta dal senatore Pugliese, prendono la parola in senso contrario agli emendamenti della Camera i senatori Conte, Grimaldi e Cataldo. In particolare, il senatore Conte giudica negativamente l'emendamento apportato dalla Camera al primo comma dell'articolo 1, emendamento che esclude dai mutui i componenti attivi del nucleo familiare dei mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti. Egli considera altresì come un grave precedente la norma aggiunta dalla Camera all'articolo 30, che prevede l'assunzione di personale senza garanzie.

Il senatore Grimaldi solleva numerose critiche al testo modificato degli articoli 3, 4, 12, 28 e 30.

Dopo una replica del relatore, prende la parola il sottosegretario Cattani. Egli si sofferma sull'interpretazione da darsi alla modifica introdotta dalla Camera all'articolo 1 e chiarisce la portata degli altri emendamenti, concordando con l'illustrazione fattane dal relatore.

Respinto un emendamento del senatore Conte all'articolo 1, tendente al ripristino del testo approvato dal Senato, e non insistendo lo stesso senatore su un'analoga proposta concernente l'articolo 30, le modifiche introdotte dalla Camera sono tutte accolte dalla Commissione.

Il senatore Marchisio, aderendo al suggerimento del Presidente, dichiara di non insistere, in questa sede, su un emendamento che aveva presentato nel frattempo per introdurre il sistema del concorso nelle assunzioni di personale previste dall'articolo 30. Il senatore Marchisio si riserva di riproporre l'emendamento in Assemblea.

La Commissione approva un ordine del giorno del senatore Pugliese — firmato anche dal senatore Marullo, e sul quale concordano il relatore, il senatore Conte e il sottosegretario di Stato — volto a far sì che l'intervento degli Enti di sviluppo, per facilitare le procedure previste dal provvedimento, sia consentito sempre che esista l'assenso degli interessati.

Infine la Commissione conferisce al senatore Carelli il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del testo modificato dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

*Licenziato per la stampa  
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,45*